

Allegato A)

COMUNE DI FIANO

PROVINCIA DI TORINO

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(art. 20, comma 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica
Anno 2022**

Indice generale

1. INTRODUZIONE	pag. 3
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	pag. 5
3. MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	pag. 7
4. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.....	pag. 9
5. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	pag. 10

1. INTRODUZIONE

La Legge di Stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Fiano con atto del Consiglio comunale è stato approvato il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella L. 7 agosto 2015, n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali Amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni Locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche, in sede di entrata in vigore del Testo Unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna Amministrazione Pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del T.U.S.P.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al M.E.F., entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale [art. 2, comma 1, lett. a), del T.U.S.P.].

Questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'Amministrazione

Pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P.

Ne è scaturito il piano di razionalizzazione di cui alla delibera di CC n. 33 del 22.09.2017 cui si rimanda allegato.

Rispetto alle partecipazioni possedute dal Comune di Fiano non sono state previste azioni correttive, come si evince dal paragrafo 4 della ricognizione straordinaria Allegato alla presente.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso T.U.S.P., per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola Amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato art. 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del T.U.E.L. che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del T.U.S.P., stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'ALLEGATO 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Dir_1	SIA	RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI ATTIVITA' DI NETTEZZA URBANA, PULIZIA, SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	2,74	perseguimento delle finalità dell'ente, che non possiede autonoma organizzazione di risorse umane ed aziendale interna, per il beneficio alla collettività e secondo legge in quanto il servizio di nettezza urbana rientra nelle funzioni fondamentali del comune: sia svolge e garantisce tutti i servizi di igiene ambientale, tenuta presente la legge regione piemonte n.7 del 24 maggio 2012 e non vi sono altre società operanti nello stesso settore.
Dir_2	SMAT spa	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00006	Perseguimento delle finalità dell'Ente, che non possiede autonoma organizzazione di risorse umane ed aziendale interna, per il beneficio alla collettività e secondo legge in quanto il servizio IDRICO INTEGRATO è tra le funzioni fondamentali del Comune.
Ind_1	Risorse idriche	in liquidazione	0,0000285	Il mantenimento della partecipazione non comporta oneri per SMAT, non si ritiene ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016, propedeutici all'elaborazione di un piano di razionalizzazione che comprenda la partecipazione in Risorse Idriche S.p.A. ed inoltre la società sviluppa un'attività funzionale alla gestione del Servizio Idrico Integrato
Ind_3	SAP SPA IN LIQUIDAZIONE	Indiretta assunzione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l'esercizio di attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia	0,0000060	La partecipazione in Società Acque Potabili S.p.A. è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria della medesima nell'anno 2021. Si resta quindi in attesa della chiusura della procedura di liquidazione
Ind_4	SII SPA	Indiretta In fallimento	0,0000059	Il mantenimento della partecipazione non comporta oneri per SMAT, non si ritiene ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016, propedeutici all'elaborazione di un piano di razionalizzazione che comprenda la partecipazione in SII S.p.A. ed inoltre la partecipazione è stata riportata all'interno del Piano Industriale 4.0 approvato dall'Assemblea SMAT in data 26 giugno 2020 in quanto consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese

ind_5	NOS SPA	Indiretta gestione del servizio idrico integrato nel ter- ritorio dei Comuni soci	0,0000030	Il mantenimento della partecipazione non comporta oneri per SMAT, non si ritiene ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016, propedeutici all'elaborazione di un piano di razionalizzazione che comprenda la partecipazione in NOS S.p.A. ed inoltre la partecipazione è stata riportata all'interno del Piano Industriale 4.0 approvato dall'Assemblea SMAT in data 26 giugno 2020 in quanto consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese
ind_7	APS SPA IN FALLIMENTO	Indiretta gestione del parco tecnologico ambienta- le deputato alla ricer- ca finalizzata allo svi- luppo sostenibile	0,0000020	Stante l'attuale situazione, non si ritiene ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016, propedeutici all'elaborazione di un piano di razionalizzazione che comprenda la partecipazione in Acque Potabili Siciliane S.p.A. in fallimento in quanto si attende la chiusura del medesimo, ad avvenuta ripartizione dell'attivo.
ind_8	ENVIRONMENT PARK SPA	Indiretta	0,0000000	Il mantenimento della partecipazione non comporta oneri per SMAT, non si ritiene ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016, propedeutici all'elaborazione di un piano di razionalizzazione che comprenda la partecipazione in Environment Park S.p.A.
ind_9	GALATEA SCARL IN LIQUIDAZIONE	Indiretta	0,0000000	La partecipazione in Galatea S.C.a r.l. è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria della medesima nell'anno 2017. Si resta pertanto in attesa della chiusura della liquidazione

4. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote	MONDO ACQUA SPA	0,0000030	La società capogruppo Smat spa non ravvisa risparmi significativi in relazione all'esiguità della quota detenuta; di conseguenza, anche il Comune di Fiano non si attende risparmi significativi dall'operazione di cessione delle quote
Liquidazione	Società acque potabili spa in fallimento – APS spa	0,0000285	La società è stata posta in liquidazione, con contestuale atto di nomina dei liquidatori, il 29.4.2021; la relativa iscrizione presso il registro delle imprese è avvenuto in data 31.05.2021
	Acque potabili siciliane spa in fallimento – APS spa	0,0000059	Sentenza del tribunale di Palermo n. 167/2013 in data 29.12.2013 – fallimento n. 159/2013
	Galatea s.c.a.r.l.	0,0000003	Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20.10.2017 del tribunale di Torino
Fusione/Incorporazione	AIDA AMBIENTE SRL	0,0000306	La società capogruppo Smat, ravvisa risparmi in relazione ai compensi dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo della società di revisione e dell'organismo di vigilanza, stimati in € 47.500,00 annui. In considerazione dell'esiguità della quota detenuta dal Comune di Fiano nella società tramite, Smat spa, non si ravvisano per l'Ente risparmi significativi

5. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata non prevedeva dismissioni di partecipate.

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, non si evidenziano particolari prescrizioni.

Fiano, li

Il Responsabile

Dott.ssa Monica Bussone